



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



CONTRATTO DI PRESTAZIONE TECNICA

tra

- 1) l'impresa R.E.M. SRL, con sede in PATRICA VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA (FR), nella persona del legale rappresentante sig.ra ADELE PACE;
e
- 2) l'impresa FIMEC S.R.L., con sede in VIA MONTI LEPINI KM 6,200 N.11 03023 CECCANO (FR), d'ora in poi denominata prestatore, nella persona del legale rappresentante.

Premesso che

- l'impresa REM deve eseguire l'appalto dei lavori di manodopera tecnica idraulica oleodinamica per conto del committente LEONARDO ELICOTTERI SPA Stabilimento di ANAGNI (FR);
- il contratto principale è stato stipulato in data 29.09.2022 N. 8420061296.
- che è intenzione della ditta REM, aggiudicataria, affidare alla ditta prestatrice la parte di contratto riguardante lavori di noleggio gru con movimentazione con operatore specializzato;
- che la ditta prestatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio di Frosinone al registro delle imprese;
- che la ditta prestatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

le parti convengono e stipulano quanto appresso

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'impresa REM affida alla prestatrice la parte di contratto inerente la seguente prestazione tecnica:

- movimentazione pistoni idraulici su pressa tramite gru e operatore specializzato

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della Committenza.

Art. 2 - Prezzi

I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna variazione



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



durante l'esecuzione, e riferiti alla Vs offerta n. 72 del 15/03/2023

I compensi verranno liquidati alla ditta prestatrice dalla ditta REM SOLO A LAVORO SVOLTO DALLA STESSA E APPROVATO DAL RESPONSABILE DI CANTIERE SIG. ALFREDO EVANGELISTI O IN SUA MANCANZA DAL SUO SOSTITUTO PRESENTE.

L'impresa prestatrice dichiara di conoscere i lavori da eseguire e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

Art. 3 - Oneri a carico della impresa REM

Saranno a carico della impresa REM gli oneri su cantiere, relativi alla sicurezza ed al relativo obbligo informativo alle ditte terze, e a tutto ciò che comporta l'organizzazione del cantiere stesso, nonché al rispetto rigoroso e puntuale delle direttive di cantiere tecniche e di gestione, date dal personale REM presente.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa FIMEC

L'impresa prestatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le PRESTAZIONI CONCORDATE TRAMITE ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE.

Dovrà garantire, in fase di prestazione della manodopera, tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e DIRITTO DEL LAVORO, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 E OGNI ALTRO DOCUMENTO RICHIESTO E NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta prestatrice tramite il personale in campo, dovrà chiedere delucidazioni E ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE DIRETTIVE DELLA REM TRAMITE IL RESPONSABILE DEI LAVORI REM O SUOI SOSTITUTI SU CANTIERE.

La parte di contratto in oggetto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze CONCORDATE.

La ditta prestatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa REM di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori ED è RESPONSABILE DI OGNI DIFETTO DI INCURIA, IMPERIZIA E NEGLIGENZA SUL LAVORO DA SVOLGERE.



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Art. 5 - Divieto di cessione o modifica delle condizioni

La ditta PRESTATRICE non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Art. 6 - Rispetto delle norme di cantiere

La prestatrice sarà responsabile del comportamento dei propri addetti su cantiere qualora da essi dipendano eventi che possano cagionare danni al cliente finale ed alla REM per il mancato rispetto delle direttive della committente.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno COME CONCORDATO DA OFFERTA SOPRACITATA CONCORDATA E ACCETTATA

Art. 8 - Tempi di esecuzione

L'impresa prestatrice sarà responsabile delle penali limitatamente ai ritardi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori a essa assegnati per proprie responsabilità e/o per mancata osservanza delle disposizioni accordate di cui all'ART.1 del presente contratto e dei Ns responsabili di cantiere sul posto.

Art. 9 - Clausola compromissoria e Foro competente

Il Foro competente è quello di FROSINONE

Art. 10 - Clausole finali

La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione dell'appalto da parte della Committente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.


R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
C.F.P. IVA 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

L'Impresa prestatrice



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 196/03 affinché l'acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

...PATRICA....., lì.....

L'Impresa prestatrice

.....